

*TESTO PRESENTATO AL DOTT. GRADO - CAPO DI GABINETTO
DELL'ASSESSORE GRANATA AL TERMINE DEL TAVOLO TECNICO
DEL 22 SETTEMBRE 2005 PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
ACQUISITI DEI LAVORATORI DI RUOLO E PRECARIO DELLE AAST E AAPIT*

1. I dipendenti di cui agli artt. 4 e 5 della L.r. 10/2005 (A.A.P.I.T. A.A.S.T.), che conservano la posizione giuridica economica e previdenziale in godimento, transitano nel ruolo di cui all'art. 5 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10 e sono, prioritariamente, assegnati all'istituendo ruolo tecnico del dipartimento regionale turismo, con particolare riferimento ai servizi turistici regionali di cui all'art. 4 comma 4 della suddetta legge, all'interno della previsione organica dell'Amministrazione regionale; in subordine sono assegnati ai singoli rami dell'amministrazione regionale, in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze, nonché alle esigenze organiche ed operative dei vari assessorati.
2. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il personale a qualsiasi titolo in servizio, o contrattualizzato alla data di pubblicazione della L.r. 10/2005, non inserito nei ruoli delle A.A.P.I.T. ed A.A.S.T., godrà delle stesse prerogative in atto o successivamente previste per il personale in servizio in pari data presso l'Amministrazione Regionale e nelle medesime condizioni giuridiche.
4. Al personale di ruolo in servizio presso le A.A.P.I.T. cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto da CCNL del comparto regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni di cui all'art. 1 comma 3 del CCNL 2002/2005 del medesimo comparto.
5. Al comma 1 dell'art. 5 della L.r.10/2005 aggiungere, dopo le parole "*I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio.*", "*con esclusione delle somme accantonate per le finalità di cui alla Cassa Integrazione Pensioni ai fini previdenziali ed assistenziali per il personale. Le stesse saranno trasferite all'amministrazione regionale per le medesime finalità*".
6. Con regolamento di attuazione l'Assessore regionale al Turismo, di concerto con l'Assessore regionale alla Presidenza ed alle OO.SS., darà applicazione alle previsioni del presente articolo.
7. Nelle more della definizione delle procedure di cui al presente articolo, il personale continua a prestare servizio negli Enti di appartenenza che assicureranno le coperture economiche relative agli emolumenti ed agli oneri riflessi per il suddetto personale.
8. Sono abrogate tutte le previsioni normative e/o contrattuali in contrasto con il presente articolo.